



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 08/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA E VINCA 25 settembre 2015, n. 340

PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive”. Comune di Laterza loc. “Selva San Vito” - Proponente: Comune di Laterza. Valutazione di Incidenza (livello II). ID_5195.

L'anno 2015 addì 25 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
“V.I.A. e Vinca”

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTO il vigente Piano di gestione del SIC “Area delle Gravine”, approvato con Deliberazione della

Giunta Regionale 15 dicembre 2009, n. 2435 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del 11-01-2010);

VISTA la DGR 2250/2010;

VISTA la DGR 34/2015;

VISTA la DGR 1595/2015;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, ha disposto di attribuire l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

premesso che:

- con nota prot. n. 9814 del 09/06/2015, acquisita al prot. AOO_089/23/06/2015 n. 8622, il Comune di Laterza, presentava istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza allegando al fine la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 relativa all'intervento in oggetto;
- con nota prot. AOO_089/27/07/2015 n. 10553, l'Ufficio scrivente, evidenziava la necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., il parere della Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", e dell'Autorità di Bacino della Puglia atteso che l'area di intervento era attraversata da tratti del reticolo idrografico e pertanto l'intervento risultava soggetto alle prescrizioni di cui alle N.T.A. del vigente P.A.I.;
- con nota prot. n.9925 del 14/07/2015, acquisita al prot. AOO_089/06/08/2015 n. 11169, l'Autorità di Bacino della Puglia rendeva il proprio parere ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
- con nota prot. PTA/2015/0039183/P del 05/08/2015, acquisita al prot. AOO_089/11/08/2015 n. 11265, l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", richiedeva all'Amministrazione proponente integrazioni concernenti il "numero delle ceppaie, delle piante da seme, dei polloni/ceppaia e individuazione delle 18 aree di saggio su apposita planimetria, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009";
- con nota prot. 14944 del 26/08/2015, acquisita al prot. AOO_089/22/09/2015 n. 12624, il Comune di Laterza trasmetteva le integrazioni richieste dall'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine";
- con nota prot. PTA/2015/0042722/P del 09/09/2015, acquisita al prot. AOO_089/14/09/2015 n. 11275, l'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", richiedeva all'Amministrazione proponente ulteriori integrazioni documentali;
- con nota prot. PTA/2015/0044785/P del 22/09/2015, acquisita al prot. AOO_089/23/09/2015 n. 12760,

L'Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", a seguito dell'ulteriore trasmissione delle integrazioni richieste, rilasciava il proprio parere ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.

Descrizione degli interventi

Gli interventi proposti, così come prospettato nella documentazione trasmessa, mirano alla modifica strutturale del popolamento coetaneo verso un popolamento disetaneo e consistono nei seguenti lavori:

1. diradamenti selettivi di grado differente in funzione delle caratteristiche del soprassuolo. L'entità del prelievo, estremamente ridotta per evitare di scoprire eccessivamente il suolo, viene stimata attorno al 5% della massa presente. Il diradamento mira ad eliminare le piante malate, deperienti, inclinate e sottomesse;
2. eliminazione della vegetazione infestante del soprassuolo riguardante gli arbusti delle specie *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea latifolia*, *Juniperus oxycedrus* subsp. *macrocarpa*, *Pistacia terebinthus*, *Rhamnus alaternus* rilasciando gli esemplari appartenenti alle specie *Ruscus aculeatus*, *Euonymus europaeus*, *Rosa sempervirens*, *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*;
3. infittimento con specie arboree autoctone selezionate tra le specie *Quercus trojana*, *Quercus pubescens*, *Quercus ilex*, *Acer monspessulanum*, *Carpinus orientalis*, *Fraxinus ornus* (queste ultime tre specie particolarmente rare nel bosco oggetto di intervento a causa delle attività antropiche passate quali il pascolo). È prevista la messa a dimora di 2.500 piantine di due anni in fitocella scelte tra le predette specie;
4. infittimento con specie arbustive autoctone selezionate tra le specie *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea latifolia*, *Juniperus oxycedrus* subsp. *macrocarpa*, *Pistacia terebinthus*, prevedendo la messa a dimora di 2.500 piantine di due anni in fitocella;
5. cippatura e trinciatura del materiale di risulta;allestimento, concentramento ed esbosco;
6. cure colturali nei successivi tre anni dopo l'impianto, consistenti nell'irrigazione di soccorso, e ripuliture del materiale secco e seccaginoso.

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento, estesa ha 53,00, è individuata catastalmente dalla particella 21 del foglio 98 del Comune di Laterza è interamente ricompresa nel SIC - ZPS "Area delle Gravine" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly, è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat e specie individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE:

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Querceti di *Quercus trojana* 10%

Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 10%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 10%

Pinete mediterranee di pini mesogeni

endemici 8%

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 5%

Foreste di *Quercus ilex* 5%

Formazioni di *Euphorbia dendroides* 2%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Uccelli: *Anthus campestris*, *Bubo bubo*, *Burhinus oedicephalus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus galicus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Coacias garrulus*, *Falco biarmicus*, *Falco naumanni*, *Falco eleonorae*, *Pluvialis apricaria*, *Lanius minor*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Neophron percnopterus*, *Pernis apivorus*, *Ficedula albicollis*.

Rettili e anfibi: *Testudo hermanni*, *Bombina variegata*, *Elaphe quatuorlineata*, *Elaphe situla*.

La superficie di intervento, è costituita da una delle cinque sezioni in cui è suddiviso il complesso boschivo denominato "Selva San Vito" esteso circa 300 ettari nel quale, negli scorsi anni, sono stati effettuati altri interventi selvicolturali consistenti nella graduale conversione all'alto fusto. Il soprassuolo in esame, rappresentato da un fragneto con sporadiche presenze di roverella e leccio, secondo quanto affermato nella relazione tecnica agli atti, "si presenta attualmente molto degradato sia a causa delle intense ceduzioni avvenute nel passato, sia a causa del pascolamento intenso e protratto nel tempo. Questi due fattori hanno progressivamente ed inesorabilmente impoverito strutturalmente ed ecologicamente il bosco compromettendone il suo equilibrio ed esponendolo ad attacchi periodici di insetti defogliatori e a patologie fungine di non precisata eziologia. Le porzioni più degradate risultano essere quelle in corrispondenza delle parti sommitali del pianoro calcareo dove le condizioni edafiche risultano più sfavorevoli. Ben evidenti sono gli effetti del pascolamento tutt'ora in atto ad opera di bovini: costipamento del suolo, assenza di nuclei di rinnovazione, elevata presenza di specie nitrofile e legate all'intenso e protratto pascolamento quali *Ferula communis*, *Asphodelus microcarpus*, *Thapsia garganica*, ecc. Negli impluvi e nei versanti dove lo spessore di suolo è maggiore, invece, si riscontrano le condizioni più favorevoli e ciò si traduce in altezze e diametri delle piante maggiori e contemporaneamente nella presenza di specie arbustive ed erbacee tipiche dei consorzi meno disturbati. In queste aree, che ancora godono di una buona copertura forestale sono presenti sporadici nuclei di rinnovazione delle specie quercine".

Il fragneto oggetto di intervento, per le caratteristiche stazionali del sito e per l'ambito geomorfologico in cui è collocato, è riferibile all'associazione *Euphorbio apii-Quercetum trojanae*, il cui strato arbustivo è caratterizzato dalla "presenza (specialmente nelle cenosi più degradate) delle specie afferenti all'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni quali *Pistacia lentiscus*, *Rosa sempervirens*, *Rubia peregrina*, *Cistus creticus* subsp. *eriocephalus* e sporadicamente *Juniperus oxycedrus* subsp. *macrocarpa*. Sempre presente e in alcuni casi abbondantissimo è *Ruscus aculeatus*." mentre "lo strato erbaceo presenta tanto un elevato grado di copertura quanto una discreta ricchezza floristica che dipendono nella maggior parte dei casi dall'uso antropico del bosco."

Infine, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Inghiottitoi (Grave di Domenico)
- UCP - Grotte (100 m, Grave di Domenico)

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale "Terra delle Gravine")
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Area delle Gravine")

6.3.2 - Componenti dei valori percettivi

- UCP - Coni visuali;

Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino

Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine

considerato che:

- le previste operazioni consistenti nella “eliminazione della vegetazione infestante del sottobosco”, riducendo il numero di esemplari arbustivi caratterizzanti l’associazione Euphorbio apii - Quercetum trojanae, possono costituire alterazione della dinamica evolutiva di tale associazione;
 - l’importanza nella dinamica evolutiva del popolamento di fragno delle specie ritenute “infestanti” è di fatto riconosciuta dalla proposta progettuale oggetto della presente valutazione atteso che è previsto il rinfoltimento con le medesime specie arbustive;
 - così come affermato nel “Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione Puglia”, approvato con D.G.R. 11 aprile 2012 n. 674, l’eliminazione della vegetazione arbustiva può alterare la struttura complessa del bosco e spesso rappresenta un fattore di alterazione, nei casi in cui la sostituzione della vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumentando in modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Inoltre, l’eliminazione del sottobosco modifica la “porosità” dell’ecosistema bosco, facilitando l’ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio;
 - la altre tipologie d’intervento proposte sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Taranto, anche in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” e il Comune di Laterza, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.

Considerati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC - ZPS “Area delle Gravine”, cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle impartite dalla Provincia di Taranto, anche in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” (2) e dall’Autorità di Bacino della Puglia (15 e 16):

1. gli interventi selvicolturali previsti sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
2. per quanto considerato in precedenza, e in accordo con quanto prescritto dall’Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, non è consentita l’eliminazione della componente arbustiva, fatta eccezione per le piante del genere *Rubus* spp. (rovi);
3. è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive indigene secondo quanto definito dall’art. 2 comma 1 lett d) punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con quanto sopra precisato, dovrà essere reperito necessariamente all’interno di boschi da seme ricompresi nel territorio della Regione Puglia tenendo conto, eventualmente, anche della regione di provenienza in cui è ricompresa l’area di intervento. L’individuazione della regione di provenienza è definita in base alla suddivisione del territorio regionale rappresentata nell’Allegato E della Determinazione del Dirigente Settore Foreste 21 dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 02-02-2010). È tuttavia consentito l’impiego di materiale di impianto non conforme alle predette caratteristiche, comunque proveniente dalla macroregione mediterranea meridionale così come definita dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del 02/04/2014, prot. n. 15632, e a condizione che il direttore lavori attesti l’idoneità di tale materiale dal punto di vista biologico ed ecologico con i siti di intervento individuati nel territorio della Regione Puglia. Tale idoneità potrà essere verificata dal Servizio Foreste;
4. non è consentito il rinfoltimento delle radure di superficie inferiore a 5.000 metri quadri;
5. il diradamento previsto dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare il 25% dell’area basimetrica complessivamente stimata;
6. devono essere tutelati gli alberi di dimensioni e struttura sufficiente a rappresentare potenziali siti di nidificazione (rapaci diurni e notturni, picidi, passeriformi forestali legati ad habitat maturi) e

- alimentazione così come gli alberi deperienti e morti in piedi che assolvono la funzione di supporto all'avifauna ed alla fauna di piccoli mammiferi;
7. rilascio dell'edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;
 8. divieto alla rimozione di alberi con cavità;
 9. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
 10. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
 11. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
 12. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
 13. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
 14. I residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, da richiedere all'Autorità di Gestione del Sito Rete Natura 2000 di riferimento, deve pervenire entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
 15. durante la permanenza dei cantieri si adottino le cautele a salvaguardia delle maestranze in particolari condizioni meteorologiche e sia assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 16. l'allestimento e il concentramento del materiale utilizzabile e il collocamento a dimora di latifoglie non dovranno essere effettuati nelle aree allagabili determinate con eventi per tempi di ritorno di 200 anni

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere parere favorevole per il progetto presentato nell'ambito della Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione dei boschi" per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - a carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio VIA e Vinca, al soggetto proponente: Comune di Laterza;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento, al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto anche in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", all'Autorità di Bacino della Puglia, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli
